

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 20.8.1960, n. 3 e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana";

VISTO il D.P.R. 20.3.1967, n. 223 e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";

VISTO il D.P.R. 8.09.2000, n. 299 e s.m.i., che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;

VISTA la L.r. 23.12.2000, n. 30 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 8 - 9 - 10 - 11 che dettano disposizioni in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, con le integrazioni di cui all'art. 102 della L.r. 26 marzo 2002, n. 2 ed alla L.r. 09.05.2012, commi 144 e 145, per le quali variazioni territoriali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria delle popolazioni interessate;

VISTO il Regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 6 giugno 2003;

VISTI i dati risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione 2011 di cui al D.P.R. 06.11.2012, pubblicato nella G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 294 del 18.12.2012;

RICHIAMATI i pareri del C.G.A. n. 749/06 reso nell'adunanza del 07.11.06, n. 360/08 reso nell'adunanza del 23.09.08, n. 207/09 reso nell'adunanza del 02.09.09 e n. 948/10 reso nell'adunanza dell'01.09.2010;

VISTO il progetto di variazione territoriale dei confini comunali dei COMUNI DI AGRIGENTO, FAVARA E ARAGONA, trasmesso dal Comune di Agrigento, in allegato alla nota prot. n. 34781 del 26.04.2018, acquisita in data 08.05.2018 al prot. n. 5777, relativo alla variazione dei confini territoriali dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona, al fine di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 2, della richiamata L.r. n. 30/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il progetto di variazione territoriale è stato oggetto di procedimento istruttorio, al fine di verificarne la legittimità, ai sensi dell'art. 10 comma 2) della L.r. n. 30/2000 e s.m.i., con riferimento a quanto prescritto dai punti a), b), c), e d) dell'art. 2 del D.P. 24.03.2003 n. 8, conclusosi con la relazione prot. n. ~~18194~~ del ~~7.12.2018~~, dalla quale la popolazione interessata alla consultazione referendaria, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.r. n. 30/2000 e s.m.i., risulta essere, nella sua interezza, la popolazione del comune di Agrigento, del comune di Favara e del comune di Aragona, i cui territori devono subire le seguenti modificazioni:

1. il passaggio al comune di Aragona dell'intero centro abitato "Quattro strade", in prossimità della stazione ferroviaria di Caldare e lo scambio tra i due comuni di porzioni di agglomerato industriale;
2. il passaggio dal Comune di Agrigento che cede al Comune di Favara il quartiere denominato "Favara Ovest" e acquisisce dal Comune di Favara la porzione di agglomerato industriale ricadente sul territorio del Comune di Aragona, in una zona prossima all'Ospedale San Giovanni di Dio di

contrada Consolida, la porzione di area di contrada San Benedetto limitrofa all'agglomerato industriale;

3. il passaggio al Comune di Aragona di una porzione dell'agglomerato industriale ricadente sul territorio del Comune di Favara.
4. il passaggio al Comune di Agrigento di una porzione di territorio dell'agglomerato industriale e di una parte di territorio di contrada San Benedetto ricadente sul territorio di Favara. Nella considerazione che, alla stessa, è stato riconosciuto un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione;

CONSIDERATO che i provvedimenti istruttori ed il decreto previsto dal comma 1) dell'art. 1 del D.P. 24.3.2003, n. 8 (regolamento della consultazione referendaria) che autorizza la consultazione referendaria, nel caso d'istruttoria positiva, nell'indicare le popolazioni interessate individuate secondo l'art. 8 della l.r. 30/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 102 comma 2 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 ed integrato dalla l.r. 09/05/2012, commi 144 e 145, vanno supportati con un adeguato corredo motivazionale, che dia esauriente ragione delle determinazioni assessoriali, in ordine alla individuazione della popolazione interessata alla consultazione;

ACCERTATO, relativamente a questo aspetto istruttorio, che non è necessaria un'articolata e dettagliata enucleazione delle ragioni della scelta, ma questa deve essere supportata da un iter argomentativo che, seppur sintetico, dia conto delle sostanziali ragioni delle determinazioni assessoriali assunte, avuto riguardo ai presupposti che la legge fissa quali essenziali all'individuazione della popolazione interessata, e ciò nella considerazione che non compete al Giudice Amministrativo, in sede di sindacato di legittimità sugli atti di autorizzazione allo svolgimento del referendum, verificare in concreto ed a posteriori, la sussistenza delle condizioni legittimanti una consultazione referendaria riferita o meno all'intera popolazione, quanto, invece, la legittimità delle determinazioni con cui le condizioni sono state verificate dall'organo regionale, in sede di individuazione dell'ambito del referendum.

RICHIAMATA, quindi, la relazione istruttoria conclusiva del procedimento, prot. n. 18194 del 7. 12. 2018 che s'intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale emerge che il progetto relativo alla **variazione territoriale dei confini comunali dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona**;

CONSIDERATO che i gruppi organizzati di carattere pubblico quali sono i comuni, sono tali perché i singoli soggetti che ne fanno parte hanno fra loro una qualche comunanza più o meno intensa, *"che non è mai solo l'elemento oggettivo del territorio, ma che si connette ad usi, costumi, dialetti, cemento storico, comunanze geografiche, coerenza sociale, costumanze religiose, specificità folcloristiche, etc."*;

RILEVATO che la variazione territoriale proposta dai comuni di Agrigento, Favara e Aragona per la variazione dei confini comunali promana dalla volontà popolare dei comuni interessati alla variazione.

CONSIDERATI i principi indicati dai commi 3, 4, 5, 5/bis, 7/bis e 7/ter dell'art. 8 della l.r. n.30/2000 e s.m.i., al fine di individuare le *"popolazioni interessate"* aventi diritto a partecipare alla consultazione referendaria obbligatoria per le fattispecie previste dal comma 1 del richiamato art. 8) e avuto riguardo alle indicazioni testé riportate tratte dalla Giurisprudenza Costituzionale alla quale si è fatto cenno;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., per cui la *"popolazione interessata"* alla consultazione referendaria risulta essere *"nella sua interezza la popolazione dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona, i cui territori devono subire modificazioni, unitamente a parti di popolazione"*, nella considerazione che alle stesse devono *"riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione"*, per cui saranno chiamati ad esprimere il loro voto *"tutti i cittadini elettori residenti"* nei Comuni di Agrigento, Favara e Aragona;

RILEVATO che tale individuazione è supportata, oltre che dai contenuti normativi regolanti la materia, dagli indirizzi giurisprudenziali maturati, *"per cui va applicata la regola generale direttamente ricavabile"*

Sentenze Corte Costituzionale nn. 453/1989, 433/1995, 94/2000 e 47/2003), la quale prevede la consultazione di tutta la popolazione del comune o dei comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazione, stante che solo in casi particolari per i quali occorre la valutazione di elementi di fatto, può prescindere dalla consultazione dell'intera popolazione del comune, visto che anche la popolazione residente in aree diverse da quelle oggetto della variazione territoriale, può avere un interesse rispetto alla variazione medesima”;

CONSIDERATO che i risultati della consultazione referendaria, indetta dal Sindaco del comune di Agrigento congiuntamente ai Sindaci dei Comuni di Favara e di Aragona, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P. 24.03.2003, n. 8, ai fini del quorum strutturale, devono essere distintamente raccolti e valutati con riguardo alla frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale, tenuto conto delle disposizioni del richiamato comma 7ter dell'art. 8 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., stante che l'innovazione normativa persegue l'esigenza di garantire, comunque, la tutela e la visibilità dell'espressione di voto da parte sia della popolazione che risiede nell'area oggetto della variazione territoriale, sia dell'intera popolazione residente nel restante territorio comunale;

CONSIDERATO che il provvedimento sindacale di indizione della consultazione referendaria, deve specificare che i territori comunali oggetto della variazione territoriale riguardante la modifica dei confini comunali dei Comuni di Agrigento, Favara e Aragona, sono quelli che risultano segnati nel progetto pubblicato all'Albo Pretorio di ciascun comune;

ATTESO che, così come risulta dalle conclusioni dell'istruttoria compiuta, sussistono le condizioni per procedere all'emanazione del decreto di autorizzazione alla consultazione referendaria;

DECRETA

Art. 1 - E' autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), della l.r. 23.12. 2000, n. 30 e s.m.i., la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la modifica dei confini comunali di Agrigento, Favara e Aragona, pubblicato agli Albi Pretori dei citati Comuni ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. n. 30/2000 e s.m.i..

Art. 2 - La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8, sarà indetta dal Sindaco del Comune di Agrigento, congiuntamente ai Sindaci di Favara e Aragona e riguarderà, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., nella sua interezza le popolazioni del Comune di Agrigento, Favara e Aragona, i cui territori e le cui popolazioni devono subire modificazioni per lo spostamento dei confini e di parti di territorio da un comune all'altro, nella considerazione che alle stesse devono riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione, come specificato nelle premesse del presente provvedimento.

Art. 3 - I risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, devono essere distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito del territorio di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale, tenuto conto delle disposizioni del comma 7ter dell'art. 8 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., stante che l'innovazione normativa persegue l'esigenza di garantire la tutela e la visibilità dell'espressione di voto, sia della popolazione che risiede nell'area oggetto della variazione territoriale, sia dell'intera popolazione residente nel restante territorio comunale.

Art. 4 - La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione, di colore verde, deve avere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.Reg. n. 8/2003 e riportare il seguente quesito, come indicato dall'art. 3, comma 1), lett. d, del D.P. 24.03.2003, n. 8: *“Volete lo spostamento dei confini comunali dei Comuni di Agrigento, Favara e Aragona secondo le modalità di cui al progetto di variazione territoriale pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di Agrigento, Favara e Aragona ?”*.

Art. 5 - Per l'espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l'utilizzo dei sigilli delle sezioni elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P. 24.03.2003, n. 8.

Art. 5 - Per l'espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l'utilizzo dei sigilli delle sezioni elettorali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P. 24.03.2003, n. 8.

Art. 6 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li - 8 GEN. 2019



L'ASSESSORE
Giuseppe

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Giuseppe', is written over the printed name 'Giuseppe' and the title 'L'ASSESSORE'.